

ALLEGATO "B" AL N.78.353/17.485 DI REPERTORIO

STATUTO

della Associazione **"MONTAGNA AMICA" E.T.S.**

ART. 1 - Esiste, a' sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, una Associazione denominata "MONTAGNA AMICA" E.T.S.

SEDE

ART. 2 - L'Associazione ha sede in Biella.

OGGETTO

ART. 3 - L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale nell'ambito di:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- interventi di tutela e valorizzazione del paesaggio;
- organizzazione e gestione di attività culturali e ricreative di interesse sociale incluse attività anche editoriali;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, a norma dell'art. 5 comma 1 lettere e), f), i) e k) del D. Lgs. 117/2017.

Per tali finalità l'Associazione opera in maniera specifica al fine della divulgazione dei diversi aspetti e valori che l'ambiente naturale e in particolare quello della montagna presenta. In questo contesto partecipa attivamente ad eventi che abbiano come punto di riferimento argomenti socio-culturali legati alla montagna.

In considerazione del fatto che la montagna con i suoi valori intrinseci sia un'ottima scuola di vita, le attività dell'Associazione devono essere proposte a tutte le persone, inclusi soggetti svantaggiati in genere, che provengono da particolari esperienze di vita o vanno considerati "soggetti a rischio", individuando costoro con la collaborazione di organismi sociali specializzati.

Nel perseguimento delle finalità istituzionali l'Associazione potrà pertanto:

- ° organizzare e gestire corsi di formazione e applicazione di carattere alpino, con lezioni teoriche ed uscite pratiche;
- ° realizzare proiezioni di diapositive ed audiovisivi;
- ° organizzare manifestazioni di carattere diverso legate alla natura e in particolare alla montagna ed alla sua cultura;
- ° pubblicare e promuovere scritti, stampati riguardanti la montagna.

E' consentito lo svolgimento di attività ulteriori purchè secondarie e strumentali allo scopo di finanziare le attività istituzionali di interesse generale nei limiti consentiti dall'art. 6 D.Lgs. 117/2017.

Per il perseguimento delle citate finalità l'associazione non

potrà svolgere attività diverse ad eccezione di quelle direttamente connesse o accessorie a quella istituzionale, ribadita l'esclusione di ogni finalità lucrativa, politica e/o sindacale.

DURATA

ART. 4 - L'Associazione ha durata illimitata.

PATRIMONIO

ART. 5 - Il patrimonio è costituito:

- dal versamento di quote associative;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, oblazioni, donazioni e/o lasciti;
- dall'utile derivato dalle attività istituzionali e connesse;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
- dai redditi derivanti dalla gestione del patrimonio e dallo svolgimento di attività secondarie e strumentali nei limiti di legge.

Il patrimonio dell'associazione con gli eventuali utili od avanzi di gestione è destinato integralmente al perseguimento dei fini istituzionali.

Non può essere ripartito nè distolto in qualunque forma dalla sua destinazione sia durante la vita che all'atto dello scioglimento dell'associazione. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le attività indicate all'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

ESERCIZI

ART. 6 - L'esercizio finanziario inizia al 1° gennaio di ogni anno e si chiude al 31 dicembre.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio di gestione, composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario e dalla relazione di missione. In presenza dei presupposti di cui al 2° comma dell'art. 13 del D. Lgs. 117/2017 il bilancio può essere redatto nella forma di rendiconto per cassa.

Si applicano gli articoli 13, 14 e 15 del D. Lgs. 117/2017 ricorrendone i presupposti e in quanto compatibili.

Il bilancio di esercizio verrà redatto in conformità alla modulistica definita con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, e depositato presso il R.U.N.T.S..

In conformità all'art. 8 del D. Lgs. 117/2017 è vietata la distribuzione di utili e avanzi di gestione. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le attività indicate al comma 3 della disposizione richiamata.

AMMISSIONE E QUOTA ASSOCIATIVA

ART. 7 - Possono far parte dell'Associazione i soggetti (persone fisiche, persone giuridiche, soggetti di diritto) che siano stati ammessi con deliberazione insindacabile di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo, entro 15

(quindici) giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione all'Associazione.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato, entro 15 (quindici) giorni dalla data di presentazione, per iscritto all'interessato specificandone i motivi: il richiedente l'iscrizione ha poi 30 (trenta) giorni di tempo per ricorrere in assemblea.

In caso di mancato rigetto della domanda di iscrizione entro 15 (quindici) giorni dalla relativa presentazione, quest'ultima si intende tacitamente accolta, a condizione che il socio abbia nel medesimo termine corrisposto la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione ha durata annuale. Al termine della durata di ciascun anno solare, il socio può rinnovare l'iscrizione pagando la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci contribuiscono con una quota associativa, da versarsi all'atto dell'adesione.

L'ammontare della quota è stabilito dal Consiglio Direttivo. Tutti gli associati godono dei medesimi diritti.

La quota associativa non è trasferibile per atto tra vivi nè per causa di morte.

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

ART. 8 - La qualità di socio si perde:

a) per recesso, che deve essere notificato con lettera di dimissioni al Presidente;

b) per esclusione qualora:

- il socio manifesti comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione o si renda responsabile di gravi manchevolezze o subisca sanzioni penali;

- il socio non versi la quota associativa, relativa anche a un solo anno solare, entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il recesso o l'esclusione non danno diritto al rimborso di quote o somme a qualsiasi titolo versate e non dispensano dal pagamento della quota sociale e delle somme dovute in precedenza nei confronti dell'Associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 9 - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo.

ASSEMBLEE ORDINARIA E STRAORDINARIA

ART. 10 - Le Assemblee dei soci sono ordinarie o straordinarie:

- l'Assemblea ordinaria approva il bilancio di esercizio, nomina il Consiglio Direttivo e l'Organo di Controllo;
- fornisce quando richiesta pareri consultivi e delibera su quanto altro venga sottoposto al suo esame dal Consiglio

Direttivo.

Essa è convocata dal Presidente in relazione alle esigenze associative e comunque almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio e ogni tre anni per il rinnovo dell'Organo di Controllo;

- l'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo, sulla messa in liquidazione dell'associazione e sull'eventuale adozione del regolamento interno.

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta lo reputi necessario il Consiglio Direttivo. L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria potrà altresì essere convocata su domanda motivata di almeno un terzo degli associati.

Le Assemblee ordinarie o straordinarie sono convocate presso la sede sociale o in altro luogo in Italia da stabilirsi, mediante qualsiasi mezzo che garantisca la tempestiva informazione agli associati sugli argomenti di trattare, almeno 10 giorni prima di quello fissato per la convocazione.

L'Assemblea ordinaria delibera in prima convocazione col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta dei componenti ed in seconda convocazione col voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti l'Associazione ed in seconda convocazione col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) degli associati presenti ad eccezione delle deliberazioni aventi ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio per le quali sarà necessario il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano (tenendo conto dell'anzianità di carica).

Ogni socio può farsi rappresentare alle assemblee da altro socio, mediante delega scritta. Ciascun socio non può ricevere più di tre deleghe per ciascuna assemblea.

E' ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano nel rispetto del metodo collegiale anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione a condizione:

1) - che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare con tutti i mezzi ritenuti necessari od opportuni l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati;

2) - che sia consentito al Presidente ed a tutti gli altri soggetti partecipanti alla riunione, ivi compresi amministratori ed eventualmente sindaci, se nominati, di

percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

3) - che tutti i partecipanti possano seguire e partecipare alla discussione in tempo reale e facendo verbalizzare i propri interventi;

4) - che nell'avviso di convocazione l'Organo Amministrativo possa indicare che l'assemblea si terrà anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione e comunque possa indicare le modalità di collegamento con facoltà di fornire le specifiche tecniche (piattaforma telematica, eventuali credenziali, link ecc.) anche in momenti successivi;

5) - che in difetto di uno o più dei presupposti di cui sopra il Presidente possa dichiarare non regolarmente costituita la riunione assembleare.

Verificandosi tali requisiti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante, onde consentire la regolare stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 11 - Il Consiglio Direttivo è composto da 8 (otto) a 20 (venti) membri, tutti nominati dall'Assemblea Ordinaria esclusivamente tra gli associati ovvero tra gli appartenenti (o mandatari) degli enti associati.

Gli amministratori o i membri del Consiglio direttivo non devono incorrere nelle cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 C.C. e possedere specifici requisiti di onorabilità e di indipendenza previsti dai Codici di comportamento di reti associative del Terzo Settore.

I Consiglieri durano in carica per tre esercizi ovvero per la più breve durata stabilita dall'assemblea al momento della nomina e sono rieleggibili.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare per qualsiasi causa uno o più amministratori i restanti provvederanno a sostituirli con apposita deliberazione.

Gli amministratori così nominati resteranno in carica fino alla successiva assemblea che provvederà a confermarli od a sostituirli per la durata residua degli altri componenti il Consiglio Direttivo.

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione nulla escluso od eccettuato.

Il Consiglio Direttivo delibera inoltre sull'ammissione/esclusione dei soci e sulla misura delle quote associative.

Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo deve essere presente almeno un quarto dei suoi componenti.

Tutte le delibere di competenza del Consiglio Direttivo vengono approvate a maggioranza dei componenti presenti.

In caso di parità di voti prevarrà il voto espresso dal Presidente soltanto qualora il Consiglio risulti composto da più di due membri.

Il Consiglio Direttivo nomina il proprio Presidente, uno o più Vice Presidenti, uno o più Segretari ed un Tesoriere.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi tali requisiti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul relativo libro sociale.

Il Consiglio Direttivo qualora lo ritenga necessario adotta uno o più regolamenti interni contenenti le regole interne per il miglior funzionamento dell'Associazione.

RAPPRESENTANZA

ART. 12 - La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e davanti ad ogni ordine e grado di giurisdizione spetta al Presidente ed in caso di sua assenza o impedimento a ciascuno dei Vice Presidenti del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere provvede alle incombenze finanziarie dell'Associazione, dando esecuzione di volta in volta alle decisioni del Consiglio Direttivo in materia.

Ciascuno dei Segretari, anch'essi privi di poteri di rappresentanza, provvede ad una ordinata gestione amministrativa.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 13 - L'Organo di controllo, qualora necessario a' sensi dell'art. 30 D. Lgs. 117/2017, consiste in un Sindaco Unico o in un Collegio Sindacale composto di 3 (tre) membri iscritti nel Registro dei Revisori Legali che durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. I componenti l'Organo di Controllo sono nominati dall'Assemblea Ordinaria dei soci.

L'organo di controllo vigila sulla gestione finanziaria dell'Associazione, sull'osservanza della Legge e dello statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e del bilancio ed esercita la revisione contabile.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a norma degli artt. 5-6-7-8 del D. Lgs. 117/17 e attesta che il bilancio sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 della medesima disposizione.

L'Organo di Controllo può procedere ad atti di ispezione e di controllo anche chiedendo agli amministratori informazioni sull'andamento della gestione o su specifici affari.

ART. 14 - L'attività dell'associazione è svolta anche attraverso prestazioni personali, volontarie, spontanee e gratuite da parte di volontari aventi i requisiti di cui al

comma 5 dell'art. 17 del D. Lgs. 117/2017 esclusivamente per fini di solidarietà. Esse non possono essere retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

E' previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata se regolarmente documentate e contenute nei limiti preventivamente fissati.

I soggetti che prestano la loro attività volontaria debbono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. I medesimi soggetti devono inoltre essere iscritti in apposito registro tenuto dall'Associazione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 15 - In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea in sede straordinaria provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.

In caso di estinzione dell'Associazione per qualunque causa la stessa ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio previo parere favorevole dell'Ufficio Regionale del R.U.N.T.S. ad altro ente del terzo settore come stabilito dal Consiglio Direttivo in conformità all'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 16 - Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile in materia di Associazioni riconosciute ed alle norme in materia di E.T.S. (D.Lgs. 117/2017) queste ultime in quanto riferibili al tipo Associazione.

Firmato: IRENE CHIORINO - Dr. RAFFAELLO LAVIOSO Notaio